



manimario

REPUBBLICA ITALIANA
ome del Popolo Italiano
E SUPREMA DI CASSAZIONE
IMA SEZIONE PENALE

33365-24

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 382/2024
UP - 10/04/2024
R.G.N. 38789/2023

SENTENZA

CO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

il X 1962

X 1969

X 1965

il X 1965

CASSAZIONE.NET



avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo in accoglimento del ricorso, del P.G. l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

uditi i difensori:

l'avvocato GIOVANNI MARIA CICERO ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del P.G. territoriale e ha depositato nota spese per le parti civili assistite dall'avvocato GAETANO FABIO LANFRANCA e conclusioni e nota spese per le parti civili da lui assistite;

l'avvocato CHIARA TEBANO, per gli imputati, ha concluso chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso del P.G. territoriale;

l'avvocato LUCA SIROTTI, per gli imputati, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del P.G. territoriale;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 14 giugno 2023, la Corte di appello di Bologna – giudicando, in sede di rinvio, a seguito di annullamento della Corte di cassazione – ha confermato la sentenza resa il 5 febbraio 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, che aveva assolto, perché il fatto non sussiste, tra gli altri, EC , MC , SC e GB , amministratori delle società di cui in appresso, dal reato, loro ascritto in concorso, di bancarotta fraudolenta per distrazione, ex artt. 110, 112, primo comma, n. 1), cod. pen., 216, primo comma, n. 1, 223, primo comma, 219, primo comma e secondo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), in relazione a una serie di condotte contestate commesse tra il 2004 e il 2012 in danno delle società del Gruppo M , interessanti il patrimonio della *holding* e delle *sub-holding*, società M Spa e ME Spa, di cui il Tribunale di Bologna aveva dichiarato l'insolvenza con sentenze in data 8 aprile 2015.

Per quanto ancora rileva, secondo l'ipotesi accusatoria, in occasione di un processo di riorganizzazione societaria, mediante riserve da conferimento allocate a quota libera, distribuibili per cassa ai soci, per l'importo complessivo di euro 140.169.817,00, gli imputati avevano conseguito l'effetto finale di trasferire, in favore proprio e di società da loro controllate, gran parte del patrimonio immobiliare del gruppo.

1.1. La sentenza del Giudice dell'udienza preliminare, emessa in esito a giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di perizia e all'assunzione di prova testimoniale, dopo aver circoscritto l'ambito della condotta distrattiva addebitata agli imputati alle sole distribuzioni delle riserve che avevano avuto luogo negli anni 2010, 2011 e 2012, successivamente all'insorgenza della crisi del gruppo, aveva escluso la sussistenza del fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla luce dei principi della bancarotta riparata, riconoscendo, nel complesso delle condotte poste in essere dagli imputati prima della dichiarazione giudiziale di insolvenza, una tempestiva, effettiva e capiente reintegrazione patrimoniale, concretizzatasi: a) nella decisione assunta dagli imputati, negli anni 2011 e 2012, di rinegoziare i canoni di locazione degli immobili riducendone l'importo previsto dal contratto; b) nella sottoscrizione da parte della C Srl (e, dunque, degli imputati attraverso il proprio patrimonio personale) di strumenti partecipativi finanziari (SPF) emessi dalla *holding* del gruppo, MU , per effetto dell'accollo dei debiti di quest'ultima per i canoni di locazione degli anni 2013, 2014, 2015.

1.2. Questa sentenza assolutoria era stata impugnata, con ricorso

1/24

immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e dalle parti civili, da AMA a CGN

1.3. La Corte di cassazione, con la decisione resa da Sez. 5, n. 24071 del 11/03/2022, aveva – in accoglimento della seconda articolazione del motivo formulato dal Procuratore della Repubblica e dei tre motivi dei ricorsi proposti dalle parti civili nei confronti di GB , EC , MC e SC – annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto della bancarotta riparata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna, rigettando nel resto il ricorso del Pubblico ministero nei confronti dei suddetti imputati, mentre aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal Pubblico ministero e dalle parti civili nei confronti di IG e di GV

Per quanto qui interessa, i giudici di legittimità – sulla premessa che l'istituto della bancarotta riparata presuppone la dimostrazione dell'avvenuta reintegrazione, nella sua effettività e integralità, del patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, con conseguente annullamento del pregiudizio per i creditori – avevano rilevato che, anche a voler prescindere dal significato rivestito dal fattore tempo nella realtà imprenditoriale, per il rilievo che il pregiudizio, o il pericolo del pregiudizio, per i creditori è correlato anche al momento nel quale la sottrazione delle risorse viene realizzata, era assorbente la considerazione per cui le conclusioni raggiunte dalla sentenza impugnata erano sorrette, quanto all'esistenza di una riparazione del pregiudizio, da una motivazione apparente.

In tal senso si era constatato che la riduzione dell'ammontare dei canoni, in sé considerata, non risultava avere avuto un effetto riparativo, in quanto, essendo proiettata verso il futuro, poteva, salvo chiarimenti non rilevabili nella motivazione, soltanto incidere sulla portata del pregiudizio destinato ancora da verificarsi.

Inoltre, la sentenza impugnata non faceva comprendere, attraverso un esame del regolamento negoziale degli SFP oggetto di disamina, quale sarebbe stata la portata riparatoria della corrispondente operazione, non essendosi confrontata con il tema della fonte dei crediti utilizzati per la compensazione, né con il fatto che la sottoscrizione degli strumenti dimostrava che l'apporto di ricchezza, pure mediante rinuncia a far valere un credito, era correlato a prestazioni sinallagmatiche trascurate dalla sentenza stessa.

Anche l'argomento (coltivato con memoria) volto a sottolineare il passo della perizia che aveva rilevato l'azzeramento degli strumenti partecipativi nel bilancio della C Srl afferiva a tema che, con riguardo all'aspetto cronologico e al

momento in cui la riparazione doveva essere intervenuta, avrebbe richiesto un approfondimento non effettuato dal giudice del merito, nonostante si trattasse di un punto centrale per la bancarotta riparata, sicché la conclusione non era sorretta da un apparato argomentativo idoneo a spiegare le ragioni della decisione.

1.4. A seguito di questo annullamento, i giudici del rinvio, nella sentenza oggetto di impugnazione, dopo aver precisato che oggetto del giudizio era necessariamente anche la verifica della sussistenza dei fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione alla base della bancarotta riparata ritenuta dal primo giudice, con il susseguente annullamento, hanno passato in rassegna le condotte distrattive contestate con riguardo alla distribuzione delle riserve straordinarie degli anni 2010, 2011 e 2012, dovendo darsi anzitutto risposta al quesito se la distribuzione delle riserve avesse comportato un detrimento della situazione finanziaria delle società e la conseguente sottrazione di risorse alla garanzia dei creditori.

La risposta, sulla scorta delle valutazioni peritali, è stata data in senso negativo dai giudici del rescissorio che hanno considerato a effetto finanziario nullo la distribuzione delle riserve ai soci con risorse utilizzate dai soci per saldare il debito che essi avevano con la società per l'acquisto delle quote.

Giungendo a tale approdo la Corte di appello, aderendo alla tesi illustrata dall'ausiliare di ufficio, ha collocato nell'anno 2013 l'emersione dell'esigenza di ricapitalizzazione, segnalando come dato rilevante il fatto che il patrimonio netto del gruppo era rimasto positivo anche nel 2012, all'esito dell'ultima distribuzione delle riserve, mentre il primo giudice aveva fatto risalire all'anno 2009 il momento di emersione della crisi e la sua conoscenza da parte del *management* del gruppo, imperniando tale assunto sulle dichiarazioni del manager B e sul ricorso nel 2010 ai contratti di solidarietà e alla ristrutturazione del debito bancario: elementi ritenuti del tutto insufficienti dalla Corte del rescissorio che ha, pertanto, concluso per l'insussistenza della bancarotta fraudolenta per distrazione.

Poi, affrontando per completezza, rispetto all'oggetto del rinvio, il tema della bancarotta riparata, la Corte di appello ha puntualizzato la natura e l'entità degli sconti - ritenuti effettivi - praticati dagli stessi imputati a M sui canoni di affitto e la concreta realizzazione della liberazione in favore della società degli strumenti finanziati partecipativi analizzati, equiparabili a capitale di rischio, concludendo che, pur se non si è verificata la distrazione, essa, ove fosse sussistita, sarebbe stata validamente riparata in forza delle indicate operazioni, senza porre in pericolo concreto gli interessi dei creditori sociali.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, chiedendone l'annullamento, e, dopo aver premesso l'inapplicabilità dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. al caso di specie, ha articolato quattro motivi.

Quanto all'assunto esposto in premessa, l'Autorità ricorrente sostiene che ricorre la doppia conforme quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado: nel presente caso, invece, la sentenza impugnata ha riformato quella di primo grado escludendo la distrazione quanto alla distribuzione delle riserve da conferimento anche per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in particolare sostenendo che la Corte territoriale ha violato il limite del *devolutum*, strettamente attinente al punto della bancarotta riparata, e ha riformato capi di una sentenza di primo grado sui quali il giudicato si era ormai irrimediabilmente formato.

Secondo il Procuratore generale territoriale, dunque, il giudizio di rinvio avrebbe dovuto riguardare il solo punto della bancarotta riparata, dopo che il giudizio di legittimità aveva registrato un contraddittorio pieno, avente ad oggetto l'intero perimetro delle originarie contestazioni.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Con nota del 28 dicembre 2022, era stata, infatti, avanzata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, avente ad oggetto la nuova audizione del prof. GT, consulente di parte, e l'escussione della prof. DS; su tale richiesta il Collegio giudicante si è orientato per il rigetto, dimostrando di aver travisato la natura dell'atto di cui si era chiesta l'acquisizione: secondo il Pubblico ministero ricorrente, infatti, la relazione della prof. S è qualificabile, non come consulenza in senso proprio ex art. 233 cod. proc. pen., ma piuttosto come documento nuovo, in quanto formato dopo la pronuncia di primo grado e realizzato fuori del processo, poiché consistente in un elaborato di consulenza tecnica depositato dagli amministratori giudiziari del Gruppo M a supporto di un nuovo atto di denuncia su fatti di bancarotta, che aveva originato l'iscrizione di altro procedimento, contrassegnato dal n. 29046/2020 mod. 44.

Il rigetto dell'istanza di ammissione della nuova prova si assume, quindi, adottato in violazione dell'art. 603, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e fondato su circostanze in fatto confliggenti con le informazioni in possesso del decidente.

2.3. Con il terzo motivo, si deducono la violazione degli artt. 216 e 223 legge fall. nonché la mancanza o illogicità della motivazione, in relazione all'art.

606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Per l'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo, si osserva che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto condotte distrattive a pieno titolo quelle commesse dagli imputati per distribuzione delle riserve inerenti agli anni 2010, 2011 e 2012, mentre la motivazione della sentenza resa nel giudizio rescissorio, che ha sovvertito quella precedente, appare del tutto eccentrica, in quanto ha obliterato che sono da considerarsi illegali, in quanto distrattive, le distribuzioni delle riserve nei tre anni suindicati, data la concreta situazione delle società del gruppo, come poi avevano dimostrato le entità del patrimonio netto negativo al 25.02.2015 delle società MU Business Srl, S Srl, MU Estate Srl e MU Finance Srl: il patrimonio netto da bilancio consolidato risultava negativo di alcuni milioni di euro, ma aveva nella realtà connotazioni più ampie, poiché l'attivo contabilizzato era costituito da crediti inesigibili vantati nei confronti delle altre imprese del gruppo, sicché un dissesto con caratteristiche così ampie non poteva collegarsi a fenomeni emersi solo in prossimità del fallimento, bensì era osservabile già all'epoca della distribuzione delle riserve.

Di ciò - lamenta il ricorrente - la sentenza non ha discorso, essendosi limitata a prendere per buono il valore nominale del patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato alla data delle singole operazioni di distribuzione: sul tema sarebbe stato illuminante l'elaborato della prof. S , non ammesso.

Inoltre, da censurare è, per il Procuratore generale distrettuale, anche la considerazione dell'operazione di distribuzione delle riserve seguita dalla susseguente immissione delle corrispondenti risorse nel versamento del dovuto per il pagamento, a titolo di prezzo dilazionato, per l'acquisto del patrimonio estratto dall'azienda: la giuridica possibilità di compiere questa operazione, in quanto non inibita in virtù dell'insussistenza, nelle corrispondenti epoche, di un'esigenza finanziaria e di bilancio di ricapitalizzazione, era stata efficacemente contrastata, con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012, dal giudice di primo grado che aveva pertanto considerato illegali distrazioni le distribuzioni stesse, con un'estrazione di ricchezza del valore nominale di euro 40.300.000,00.

2.4. Con il quarto motivo, si lamenta la violazione degli artt. 216 e 223 legge fall., e motivazione mancante, meramente apparente, illogica e contraddittoria, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Si critica il ragionamento compiuto dalla Corte di appello per fornire le risposte che erano necessarie a seguito dell'annullamento rescindente.

Erroneo è stato, secondo il ricorrente, escludere dal computo dei pregiudizi creati dalla distrazione - al fine di stabilire l'entità della reintegrazione riparatoria da computare - il costo finanziario per interessi, in relazione all'onerosità media

del debito bancario, per non meno di 6.000.000,00 o 7.000.000,00, siccome considerata oggetto di nuova e inammissibile contestazione: al contrario, il riferimento atteneva all'indicazione di un preciso effetto pregiudizievole determinato dalla distribuzione delle riserve, da considerare per stabilire l'effettività e completezza della riparazione della bancarotta, il cui importo era da quantificarsi, quindi, in 46.000.000,00 o 47.000.000,00; in tal senso, fa notare il ricorrente, il danno emergente non era stato quantificato in contestazione non integrando esso un elemento materiale del reato.

Trascorrendo alla disamina delle poste formanti la prospettata reintegrazione patrimoniale ritenuta dai giudici del rescissorio idonea – ove occorra – a costituire la bancarotta riparata, il ricorrente censura anzitutto l'affermata sussistenza dello sconto sui canoni, la motivazione essendosi dimostrata del tutto carente rispetto alle questioni poste, con la requisitoria, dal Pubblico ministero: si trattava di operazioni estremamente complesse che, peraltro, avrebbero dovuto essere computate solo per il contenuto importo relativo ai canoni dovuti da MU Estate, il cui patrimonio aveva subito la distrazione, mentre la Corte di appello ha imputato l'intero sconto rinegoziato al patrimonio della società fallita; né risultano svolte considerazioni sul fatto della rinegoziazione e sulle premesse che ne escludevano l'effetto riparatorio.

Circa gli strumenti finanziari partecipativi, la motivazione è ritenuta dal ricorrente scollegata dai fatti e omissiva sul cruciale punto della natura dei crediti compensati, con riferimento a quelli che sarebbero scaduti il 31.12.2018, ossia in epoca rispetto alla quale l'esigibilità era evidentemente incerta.

3. I difensori degli imputati hanno rassegnato una memoria difensiva con la quale hanno contrastato le deduzioni svolte con l'impugnazione di cui hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto.

Sulla questione posta in premessa dal ricorrente, la difesa degli imputati segnala che la disciplina dell'impugnazione in esame va individuata in quella fissata dall'art. 628 cod. proc. pen., non in quella stabilita dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.

In ordine alla pronuncia della Corte di appello, che ha ritenuto di esaminare la sussistenza o meno della bancarotta per distrazione relativa alla distribuzione delle riserve per gli anni 2010, 2011, 2012, la doglianza formulata dal ricorrente – circa la dedotta eccedenza del giudicato rescissorio rispetto a quanto disposto con la sentenza rescindente – viene ritenuta priva di fondamento: i giudici di legittimità si erano limitati a ritenere immotivata l'affermazione della bancarotta riparata, ma non avevano affrontato il punto inerente all'oggettiva natura distrattiva delle condotte rispetto a cui le parti ricorrenti in quella sede avevano

15/24

sostenuto la carenza della riparazione affermata dal Giudice dell'udienza preliminare nella sentenza in quella sede impugnata.

Di conseguenza, nessun vincolo era stato posto al giudice del rinvio circa la previa verifica della sussistenza o meno della distrazione e, dunque, nessuna violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. risulta essersi determinata.

Per quanto concerne, poi, la dedotta omissione dell'assunzione delle prove di cui al secondo motivo del ricorso, a parte la mancata impugnazione dell'ordinanza in data 17.01.2023, impugnazione che sarebbe stata necessaria ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., la difesa degli imputati richiama e condivide le ragioni sviluppate nella citata ordinanza e ricorda che il processo è stato assoggettato al rito abbreviato condizionato agli incombenti istruttori già compiutamente svolti in primo grado.

Peraltro, si segnala che non può sussistere, per le prove dedotte come ingiustamente negate, la violazione dell'art. 603, commi 2 e 3, cod. proc. pen., norme destinate a regolare una situazione diversa da quella che qui rileva. Inoltre, l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria è stata formulata in modo generico, essendo afferente a temi per nulla nuovi, mentre lo scritto della prof. Sineriva a un contributo estraneo a questo procedimento, per la redazione del quale non era dato sapere neanche quali documenti ella avesse consultato.

Per ciò che attiene alla doglianza con cui il ricorrente ha contestato l'approdo decisorio che ha escluso la natura distrattiva delle condotte, essa, secondo la difesa, pecca di evidente imprecisione e formula affermazioni in contrasto con il chiaro contenuto della sentenza impugnata: nella traccia fissata dai giudici di legittimità e con motivata valutazione, i giudici del rinvio hanno stabilito che l'effetto delle tre distribuzioni delle riserve non ha avuto effetto distrattivo, essendo compatibile con il patrimonio netto e con il contesto imprenditoriale, che non poteva definirsi di crisi o di assenza di continuità aziendale in quegli anni.

L'adeguatezza della motivazione, che ha anche spiegato la ragione finanziaria per l'equilibrio del gruppo della distribuzione delle riserve, non utilizzate dagli imputati per ragioni personali, ma per adempiere le obbligazioni scaturenti dal completamento delle operazioni di *spin off* immobiliare, non viene in alcun modo intaccata dagli argomenti svolti con il ricorso, non tenendo conto della ragionata adesione alle considerazioni peritali su cui la Corte di appello – avendone il potere – si è basata prendendo atto anche della legittimità civilistica e contabile dell'operazione; né la conclusione che le distribuzioni delle riserve non avevano arrecato alcun pericolo concreto per le ragioni dei creditori sociali è stata altrimenti infirmata.

In ordine al ragionamento svolto dalla Corte di appello nel senso della, comunque, sussistente riparazione delle condotte, di cui ha comunque negato la

natura distrattiva, la doglianza cumulativa viene considerata perplessa dalla difesa degli imputati e, per tale ragione, se ne segnala l'aspecificità.

Il motivo, peraltro, si conforma a linee tratte dalla requisitoria rassegnata in sede di rinvio dal Procuratore generale territoriale, frequentemente richiamata, anche per stralci, alla fine essendosi lamentata una difformità sostanzialmente declinata in termini di valutazioni di merito.

Dalle stesse deduzioni poste a base del ricorso è dato desumere, poi, che la questione degli oneri finanziari passivi per euro 6.000.000,00 o 7.000.000,00, che avrebbe generato la distribuzione delle riserve, onde verificare l'entità della distrazione da riparare, non era stata mai posta in precedenza, sicché essa, per la difesa, non poteva non restare al di fuori del perimetro dell'imputazione; si sarebbe trattato, oltretutto, di una nuova e distinta condotta distrattiva che avrebbe dovuto formare oggetto di contestazione, trattandosi di un finanziamento di cui non è emersa traccia nel processo, essendosi nelle interlocuzioni processuali affermata la sussistenza in cassa della liquidità necessaria per pagare la distribuzione delle riserve, né il contrario potendo ricavarsi dal mero esame del bilancio di esercizio.

In ordine alle condotte integranti la riparazione, si deduce da parte della difesa che la critica devoluta con l'impugnazione si rifà al contenuto della requisitoria di merito e non considera, quanto alla prospettazione che lo sconto avrebbe potuto riguardare soltanto i canoni gravanti su MU Estate, che, come aveva accertato la perizia analizzata già dal primo giudice, questa società si era accollata i debiti delle altre società, a cui incombeva corrispondere i canoni, con l'effetto che lo sconto praticato a queste altre società si era riverberato positivamente sul patrimonio di MU Estate; del tutto incongruo è il riferimento all'abusato istituto dei vantaggi compensativi; quanto all'impiego in via riparativa degli strumenti finanziari partecipati, giacché non risulta individuato dal ricorrente un preciso difetto motivazionale nella breve ma sufficiente analisi svolta dalla Corte di merito, la quale, per contro, ha analizzato, anche quanto al loro regolamento, tali strumenti finanziari e i diritti che essi generavano, così da doverne equiparare il contenuto economico al capitale di rischio, senza obbligazioni sinallagmatiche per la società emittente, essendosi prevista anche la possibilità di liberazione mediante compensazione.

4. Il Procuratore generale, nel corso della discussione orale, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto, da un lato, ai fini dell'individuazione dei vizi deducibili dal ricorrente la sentenza impugnata non può considerarsi l'esito di una doppia conforme e, dall'altro, la decisione emessa in sede di rescissorio non si fonda su una motivazione adeguata e convincente,

sia per quanto concerne il profilo della sussistenza della bancarotta distrattiva, in relazione al periodo di allarme per l'incipiente insolvenza delle società quando le riserve erano state distribuite dalla società e percepite dagli imputati, sia per quanto concerne la mancanza di riscontro della bancarotta riparata.

5. I difensori delle parti civili, nel corso della discussione orale, hanno depositato le loro conclusioni e hanno chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, nel medesimo senso prospettato dal Pubblico ministero ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da considerarsi infondato.

2. Va affrontata, innanzi tutto, la questione pregiudiziale segnalata con leale puntualità dal Procuratore generale territoriale ricorrente per sostenere come la sua impugnazione – benché la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare e, poi, quella resa dalla Corte di appello siano conformi, quanto all'esito assolutorio degli imputati – non possa essere disciplinata dall'art. 608, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., a mente del quale, se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.

La ragione per la quale il ricorrente propone di collocare al di fuori della sfera di applicazione di questa norma il ricorso oggetto di esame è individuata nel rilievo che – per la diversa *ratio decidendi* che ha sorretto la sentenza emessa dal giudice di primo grado rispetto a quella che ha sorretto la decisione resa dai giudici del rescissorio – non si può ritenere l'evenienza della fattispecie della doppia sentenza conforme, per come intesa dall'elaborazione giurisprudenziale, in base a cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la suddetta doppia conforme quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia per avere formulato ripetuti richiami a quest'ultima, sia per avere adottato gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo esse un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).

In questo caso, alla stregua di questo metro, non potrebbe discorrersi di doppia conforme in senso stretto: con riferimento all'ipotesi residua di bancarotta per distrazione oggetto di esame, il primo giudice, ritenuta l'avvenuta

commissione da parte degli imputati della condotta distrattiva, l'aveva considerata superata per l'evenienza dell'azione riparativa messa in essere dagli stessi, con la conclusiva evenienza della bancarotta riparata; i giudici del rinvio hanno, invece, escluso anche la commissione della distrazione, oltre ad aver poi ritenuto, per completezza di motivazione, la sussistenza della condotta avente contenuto riparativo.

L'argomento è stato affrontato anche dalla difesa degli imputati che ha concordato con la conclusione prospettata dal ricorrente, ma ha indicato nell'applicazione dell'art. 628 cod. proc. pen., norma disciplinante l'impugnabilità della sentenza emessa in sede di rinvio, norma che determinerebbe l'esclusione del corrispondente ricorso da quelli sottoposti alla limitazione dello spettro impugnatorio stabilita per il pubblico ministero dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.

A quest'ultimo argomento si profila aver dato rilievo un precedente arresto di legittimità che ha affrontato il punto (Sez. 3, n. 32966 del 30/06/2023, Menzani, non mass.): l'essere stata – la sentenza impugnata – resa in sede di rinvio, determina l'effetto, evidenziato dal regime ribadito dall'art. 628 cod. proc. pen., a sua volta conseguente alla disciplina del giudizio di rinvio dettata dall'art. 627 cod. proc. pen., che lo scrutinio compiuto dal giudice del rescissorio deve necessariamente orientarsi sul binario del principio o dei principi espressi dalla pronuncia rescindente e, poi, dei limiti derivanti dall'emissione della corrispondente pronuncia.

Queste ultime specificazioni – allo stato dell'ancora non completamente approfondita elaborazione ermeneutica relativa al punto normativo di interesse – appaiono persuasive.

È vero che anche nel caso in esame si rinvencono, all'esito dell'*iter* in precedenza riportato, due sentenze di proscioglimento: dato identificativo della condizione richiesta dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., per l'innescio della fattispecie limitativa dei motivi di ricorso a cui può avere accesso il pubblico ministero impugnante (dato rispetto a cui la diversità di *ratio decidendi*, se rileva al fine del concetto suindicato di doppia conforme, non è scontato rilevi anche rispetto all'obiettivo perseguito dalla norma che prende in considerazione soltanto il conforme esito – quello di proscioglimento – sortito dalle due decisioni).

Non è meno vero, però, che la seconda delle sentenze di proscioglimento è stata emessa, non alla conclusione del giudizio di appello, bensì alla conclusione del giudizio di rinvio, con la conseguente peculiarità del relativo corso procedimentale e del suo esito, nei sensi suindicati.

Del resto, la norma in esame fa riferimento alla sentenza pronunciata dal

giudice di appello: e tale elemento testuale conforta la tesi secondo cui la sentenza emessa dal giudice del rinvio non è ricompresa nel perimetro dell'art. 608, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., norma limitativa per il pubblico ministero dei motivi proponibili con il ricorso per cassazione ordinariamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

L'impugnazione del Procuratore generale territoriale è, quindi, ammissibile sotto l'analizzato profilo per tutti i motivi dedotti; ciò, con la precisazione che dei quattro motivi articolati con il ricorso soltanto il secondo e, in parte ridotta, il terzo avrebbero potuto essere assoggettati alla preclusione ostativa scaturente dall'applicazione dell'art. 608, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., giacché il primo motivo, basato sulla deduzione della violazione di legge processuale, la parte del terzo motivo inerente alla violazione di legge sostanziale e il quarto motivo, deducendo l'apparenza della motivazione, tale da rifluire nella violazione di legge, hanno prospettato questioni, per loro natura, delibabili anche alla stregua dello spettro restrittivo stabilito dalla norma succitata.

3. Trascorrendo, quindi, alla disamina del primo motivo, la critica che lo sostanzia non può essere condivisa.

Il ricorrente ha sostenuto che i giudici del rinvio, essendo stata annullata la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare con riferimento alla motivazione resa in merito alla ritenuta bancarotta per distrazione successivamente riparata, non avrebbero potuto esaminare il punto logicamente preliminare, che poi è risultato decisivo all'esito della loro analisi, ossia la sussistenza o meno delle condotte distrattive a monte delle condotte riparatrici, con la conseguenza che la Corte di appello non avrebbe rispettato il vincolo posto dall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., omettendo di attenersi al *devolutum*, riguardante il solo punto della bancarotta riparata, laddove sui punti presupposti, ivi inclusa la sussistenza della condotta distrattiva, si sarebbe formato il giudicato.

La Corte non ritiene fondata la prospettiva disegnata dal Procuratore generale territoriale.

È da riflettere come gli imputati siano usciti assolti per insussistenza del fatto sia per effetto della sentenza di primo grado e sia anche per effetto della sentenza emessa alla conclusione del giudizio di rinvio, confermativa della prima: che sia stata modificata la *ratio decidendi* (da bancarotta per distrazione idoneamente riparata a condotta distrattiva insussistente *ab origine*) è constatazione che non elide il rilievo che è restato fermo il dato di fatto dell'insussistenza del reato affermata e ribadita dai giudici del merito.

A fronte della statuizione di insussistenza del fatto resa dal Giudice dell'udienza preliminare gli imputati – oggettivamente privi dell'interesse a

chiedere la riforma o la caducazione di quella statuizione per loro pienamente liberatoria – non avrebbero potuto ammissibilmente impugnare quella decisione.

Certo, non avrebbero potuto farlo con il ricorso incidentale, a fronte dell'avverso ricorso *per saltum*, non essendo contemplato il ricorso incidentale nel codice di rito, in mancanza di una norma che lo preveda, né – per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione – essendo consentito desumerne l'esistenza dalla previsione dell'appello incidentale, espressamente disciplinato dall'art. 595 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 20134 del 14/04/2015, Valoti, Rv. 263397 - 01; Sez. 5, n. 34156 del 26/09/2006, Montalbano, Rv. 235207 - 01).

Né, attesa la disciplina prevista in tema di appello avverso le sentenze emessa in esito a giudizio abbreviato ex art. 441 cod. proc. pen. (come, del resto, in ambito ordinario, stabilisce l'art. 593 cod. proc. pen.), gli imputati – proprio perché prosciolti con la formula più ampia dell'insussistenza del fatto – avrebbero avuto legittimazione a proporre appello avverso la decisione di primo grado al solo scopo di ottenere la modifica della *ratio decidendi*, così da far accertare la carenza della loro condotta distrattiva.

Di conseguenza, tale ultimo profilo non poteva essere dedotto, né era stato dedotto innanzi ai giudici di legittimità chiamati a delibare il ricorso *per saltum* proposto dal Pubblico ministero.

Corollario di tale assetto devolutivo era stato il coerente sviluppo della pronuncia resa dalla Corte di cassazione che aveva analizzato esclusivamente, sulla base di quanto devoluto dall'impugnante, la trattazione del profilo della bancarotta riparata svolta nella sentenza di primo grado e avevano rilevato la natura apparente della motivazione offerta dal Giudice dell'udienza preliminare a sostegno dell'affermazione di avvenuto perfezionamento della riparazione idonea a escludere la bancarotta per distrazione.

Pertanto, i giudici del rescissorio quando, dopo l'annullamento della suddetta sentenza con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio sulla bancarotta riparata, hanno esaminato anche il profilo della sussistenza o meno della condotta distrattiva (peraltro analizzando le contrapposte deduzioni svolte in quella sede anche su quell'argomento dalla stesso Procuratore generale territoriale, oltre che dalla difesa degli imputati e delle parti civili), non hanno travalicato i limiti fissati dall'art. 627 cod. proc. pen., in quanto hanno preso in esame un punto restato non precluso, all'esito delle statuizioni rescindenti.

Posto che la Corte di cassazione ha accolto, nella parte di interesse, il ricorso *per saltum* rilevando l'apparenza e, dunque, la carenza assoluta della motivazione sull'accertamento della bancarotta in esame, la Corte di appello ha fatto coerente governo del principio di diritto secondo cui, ove il ricorso *per saltum* abbia determinato l'annullamento della sentenza di primo grado per

difetto assoluto di motivazione, deve conseguire il rinvio, non al giudice che l'ha emessa, ma al giudice di appello, il quale, dovendo redigere *ex novo* la motivazione mancante, è investito di una devoluzione totale del merito (Sez. 5, n. 1076 del 21/10/2022, dep. 2023, Di Lella, Rv. 283894 - 01; Sez. F, n. 38927 del 19/08/2014, Ruva, Rv. 261237 - 01).

4. Fra le doglianze volte direttamente a censurare l'approdo raggiunto dalla Corte territoriale è corretto esaminare subito il terzo motivo con cui il Pubblico ministero ha denunciato sia la violazione di legge (in particolare degli artt. 216 e 223 legge fall.), sia nonché la mancanza o illogicità della motivazione per avere omesso di ritenere – come invece aveva fatto il primo giudice – condotte distrattive tali da costituire la fattispecie di bancarotta fraudolenta oggetto di imputazione con riferimento a quelle commesse dagli imputati per distribuzione delle riserve inerenti agli anni 2010, 2011 e 2012, costituenti l'addebito residuo a carico di B e dei C.

Anche questa censura non merita di essere accolta.

I giudici del rinvio hanno, sull'argomento, richiamato partitamente il contenuto della relazione di perizia rassegnata dal prof. RT, come completata con il suo susseguente esame nel corso del giudizio abbreviato condizionato, e hanno considerato conseguente doverne recepire in modo coerente e completo le implicazioni.

L'impostazione accusatoria ha annesso rilievo al fatto che il conclusivo trasferimento in favore degli imputati e di società di fatto da loro controllate di gran parte del patrimonio immobiliare del gruppo era avvenuto mediante l'utilizzazione di riserve da conferimento appostate a quota libera, distribuibili per cassa ai soci, per l'importo complessivo di euro 140.169.817,00, ritenute destinate sin dall'origine all'acquisto da parte dei soci del compendio immobiliare.

In sostanza, secondo l'accusa, la fattispecie distrattiva – che si è progressivamente circoscritta alle distribuzioni avvenute soltanto nel 2010, nel 2011 e nel 2012 – si era realizzata con l'attribuzione dei cespiti, avvenuta mediante la costituzione del fondo immobiliare chiuso in cui era stata conferita gran parte del patrimonio immobiliare, i cui componenti erano stati dati poi in locazione alle società del gruppo, e la vendita delle quote del fondo a società di diritto lussemburghese riferibili ai soci, da cui erano scaturite obbligazioni di pagamento a loro carico, dai medesimi estinte mediante l'utilizzazione delle risorse costituite dalle riserve oggetto di distribuzione in favore dei soci stessi negli anni 2010, 2011 e 2012.

La Corte territoriale ha sottolineato l'evidenza, emersa sin dall'analisi

compiuta all'esito del primo grado, del fatto che la distribuzione delle riserve sia stato atto del tutto legittimo, sia secondo i principi civilistici, sia secondo i principi contabili.

Essa ha poi puntualizzato che, nel determinare l'entità della contestata distrazione, doveva essere escluso l'importo di euro 6.000.000,00 o 7.000.000,00, ascrivibile al costo finanziario per interessi: si è considerato che tale fatto non era stato ricompreso nell'imputazione e la sua deduzione era inammissibile in grado di appello.

È stata presa in considerazione dai giudici del rinvio anche l'argomentazione della pubblica accusa costituente il fulcro della contestazione della bancarotta fraudolenta per distrazione, inerente alla prospettata contrarietà a ragionevolezza imprenditoriale in concreto della distribuzione delle riserve ai soci, in quanto essa avrebbe generato uno squilibrio fra attività e passività, pericoloso per l'integrità del patrimonio di garanzia, stante, già all'epoca delle distribuzioni delle riserve, la sussistenza di sintomi di difficoltà economiche delle società del gruppo, alfine fallite.

A tale prospettazione la Corte territoriale ha contrapposto il ragionamento scaturente dall'analisi peritale, come ribadita all'esito del contraddittorio con i consulenti di parte, e ha escluso ogni dimostrata correlazione fra la distribuzione delle riserve nei tre anni ancora in contestazione e la paventata sottrazione di risorse alla garanzia dei creditori.

Sotto il profilo finanziario, la Corte di merito, accogliendo l'impostazione sviluppata dal perito, ha osservato che la distribuzione di quelle riserve è risultata finalizzata al pagamento del debito che i soci percipienti avevano verso la società, sicché il flusso in uscita, per la distribuzione, è stato compensato dal flusso in entrata, per l'estinzione dei debiti in essere, tempestivamente effettuata, fattispecie apprezzata come parimenti stabilizzante, in quanto rientravano le risorse inerenti all'acquisto da parte dei soci delle quote di MIPF.

Nella situazione data – hanno ribadito i giudici del rinvio, dando seguito all'analisi del prof. T – il pagamento del debito rateizzato, seguito in modo pedissequo alla distribuzione delle riserve ai soci, ha determinato, sul piano finanziario, la chiusura del circuito, con un effetto nullo sulla PFN dell'intero gruppo. Il dato è stato ritenuto non irrilevante quanto alla susseguente valutazione della possibilità di distribuzione delle riserve nei tre anni in esame.

In un quadro di non contestabile regolarità civilistica e contabile di questi atti di distribuzione, la doglianza articolata dal ricorrente sull'influenza concretamente negativa di tali atti rispetto alla conformazione della garanzia per i creditori rispetto all'epoca di insorgenza dell'insolvenza e alla susseguente dichiarazione di fallimento delle società del gruppo risulta contrastata da

considerazioni di merito argomentate e non illogiche.

Beninteso, non pare revocabile in contestazione la correttezza giuridica dell'imputazione in punto di principio (giacché, quando le risorse siano confluite in un'apposita riserva e non abbiano incrementato immediatamente il capitale sociale, non consentendo ~~di~~ alle somme che ne formano oggetto lo statuto penalistico proprio del capitale sociale, la loro distribuzione ai soci in pregiudizio della garanzia creditoria integra la bancarotta fraudolenta per distrazione: Sez. 5, n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, Rv. 276031 - 02), così come è assodato che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento, può costituire uno strumento di frode in danno dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto, in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 2020, Iezzi, Rv. 279089 - 01; Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486 - 01).

Posto ciò in linea di principio, occorre tuttavia prendere atto che, in merito alla verifica dell'epoca dell'emersione di concreti sintomi della crisi del gruppo, la Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali ha condiviso l'accertamento peritale, esteso alla rilevazione e valutazione di tali elementi, nel quadro anche diacronico della complessiva situazione economico-finanziaria di M , anche in corrispondenza della distribuzione delle riserve, dimostrativo dell'assenza al momento della progressiva distribuzione di cui si è trattato di concreti indici di fraudolenza tali da dare sostanza a una prognosi postuma di concreta messa in pericolo, mediante tali operazioni, dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale alla salvaguardia della garanzia creditoria.

Si è, sul tema, concluso che per effetto della distribuzione delle riserve nelle tre indicate annualità non era mutato l'equilibrio finanziario della società. In corrispondenza, si è escluso che, al momento dell'adozione delle delibere di distribuzione delle riserve, la condizione della complessiva impresa fosse tale da legittimare o da imporre la consapevolezza che tali condotte avrebbero potuto concretamente mettere in pericolo l'integrità del patrimonio costituente la garanzia dei creditori.

Seguendo il filo delle valutazioni peritali, la Corte di merito ha osservato che anche a seguito delle tre distribuzioni delle riserve di utili oggetto di verifica l'equilibrio finanziario del gruppo non era uscito sensibilmente mutato, essendo risultato rilevante il dato di fatto che i soci avevano saldato debiti che avevano verso la società, con gli utili, loro spettanti, che la società aveva generato e che legittimamente erano stati loro attribuiti.

vdh

Analizzata la complessiva situazione del gruppo, i giudici del merito hanno condiviso la conclusione tecnica secondo cui, dal punto di vista finanziario, proprio per via delle caratteristiche delle distribuzioni, non vi era stato alcun impatto per il gruppo, essendo le risorse distribuite rientrate immediatamente per il pagamento del prezzo di cessione delle quote del Fondo.

I giudici del rinvio hanno preso in esame l'obiezione svolta dalla pubblica accusa in ordine alla sussistente alternativa di non distribuire le riserve ai soci, così da determinare per gli stessi la necessità di pagare i debiti corrispondenti all'acquisto delle quote del Fondo con proprie ulteriori risorse, così conseguendo l'effetto di immettere nel circuito economico del gruppo finanza fresca, tale da apportare un incremento del patrimonio netto, attraverso un sostanziale finanziamento soci.

Anche su tale versante, tuttavia, la Corte territoriale ha deciso di seguire, in modo argomentato, la linea illustrata dal perito, secondo cui quella diversa scelta sarebbe stata e, poi, risultata certamente più commendevole dal punto di vista imprenditoriale, ma essa, nella situazione sussistente al momento della distribuzione delle riserve, non era dovuta, perché erano assenti esigenze gestionali che, sotto il profilo della correttezza finanziaria e dei criteri di bilancio, richiedessero una corrispondente ricapitalizzazione.

In questa direzione si è innestata la valutazione espressa dall'ausiliare di ufficio e motivatamente condivisa dalla Corte di appello secondo la quale, al contrario di quanto aveva ritenuto il primo giudice, sul punto adesivo alla posizione espressa dal Pubblico ministero, l'esigenza di ricapitalizzazione non era emersa sino all'anno 2013, epoca fino alla quale è stata esclusa l'emersione di concreti indici di fraudolenza.

A fronte dell'obiezione della parte pubblica, coltivata anche in sede impugnatoria, secondo la quale la decisione di distribuzione delle riserve era da reputarsi imprudente e, di più, diretta a perseguire un vantaggio economico, non per l'assetto dell'impresa, ma soltanto per i soci percettori, arricchitisi in danno dell'impresa stessa, i giudici del rescissorio hanno notato che l'assunto si scontra con l'effetto nullo dal punto di vista finanziario, evidenziato dal perito, delle condotte, così da far ritenere immutata, con riferimento al tempo degli atti contestati, la garanzia dei creditori: secondo la prospettiva fatta propria dalla Corte di merito le distribuzioni di riserve da utili non possono essere considerate condotte integranti la distrazione brutale di risorse da parte degli attuali imputati a favore del proprio patrimonio personale, ma si erano inserite nella progressione economico-finanziaria funzionale al completamento dell'operazione di *spin off* immobiliare, ritenuta necessaria a riportare in equilibrio il gruppo, fortemente patrimonializzato dal punto di vista immobiliare, operazione a sua

volta oggetto di imputazione, ma della quale era stata accertata la piena liceità.

L'aver attuato la lecita distribuzione delle riserve da utili in periodo in cui erano assenti appressabili sintomi di una prospettabile situazione di crisi del gruppo ha costituito, per la Corte di appello, la base fattuale per considerare esclusa la sussistenza della condotta distrattiva e quindi, del delitto di bancarotta, dal momento che questo sarebbe stato configurabile soltanto nel caso in cui gli agenti, con l'adesione a quella operazione legittima, comunque avessero dolosamente perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa.

La diversa conclusione raggiunta dal Giudice dell'udienza preliminare, il quale, discostandosi dalla linea tracciata dall'ausiliare di ufficio, aveva retrodatato all'anno 2009 il momento della vita economico-finanziaria del gruppo in cui era da ritenersi emersa la sua crisi ed era da reputarsi sussistente la possibilità della sua conoscenza da parte del *management* del gruppo, è stata contrastata dai giudici del rinvio con specifiche e puntuali considerazioni.

Si è, in particolare, osservato che non sono adeguati a superare la valutazione peritale e a supportare il diverso inquadramento privilegiato dal primo giudice gli elementi costituiti dalle dichiarazioni del *manager B* e dal ricorso nell'anno 2010 da parte del gruppo ai contratti di solidarietà e alla ristrutturazione del debito bancario.

Il peso assolutamente rilevante annesso alla *mail* del 24 gennaio 2009 inviata dal nuovo amministratore delegato *B* doveva e deve, secondo la Corte territoriale, essere rimeditato alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso *B* nel corso del processo, con cui egli aveva precisato e contestualizzato le valutazioni fatte nella suddetta comunicazione; è stato sottolineato che egli aveva considerato come gli anni precedenti fossero stati quelli di maggior apparente successo del gruppo *M*, che, alla stregua degli indicatori costituiti dai fatturati e dalla patrimonializzazione, era inquadrabile come un'entità aziendale straordinariamente patrimonializzata, che godeva di credito, se non illimitato, quasi illimitato, da parte del sistema bancario, con una finanza ottima.

Erano di altro tipo, invece, i segnali, risalenti addirittura al 2005, prima ancora degli anni di grande espansione, che, letti nel loro insieme, indicavano l'erosione della marginalità e del successo: l'azienda cominciava ad avere un declino di competitività, mentre peraltro il fatturato aumentava, giacché si aprivano tanti negozi, che però non riuscivano a rendere. In definitiva, si era in presenza di un'espressione esterna di grande successo del gruppo, sebbene l'analisi delle varie componenti degli elementi convergenti verso tale successo conteneva alcune manifestazioni di segno diverso, di cui il *manager* aveva dato

una prima rappresentazione, anche se poi i dettagli di esse sarebbero emersi soltanto in tempo successivo.

Dal complessivo esame delle sue dichiarazioni, vagliata nel quadro degli altri dati acquisiti, la Corte di appello ha, quindi, tratto la conclusione che **B** non aveva inteso segnalare l'insorgenza di una crisi, né tantomeno dell'affiorare di un ipotetico stato di dissesto con riguardo al triennio di interesse, come d'altronde i giudici del rinvio hanno considerato avvalorato dalla condotta gestionale serbata dallo stesso **B**, il quale aveva partecipato, senza sollevare alcuna osservazione, quale consigliere di amministrazione, alle tre delibere di distribuzione (2010, 2011, 2012), né diretta agli imputati, né diretta all'organo di controllo, ovvero al collegio sindacale, venendo a sua volta prosciolto dalle originarie imputazioni di bancarotta. Sempre **B** – hanno osservato i giudici distrettuali – aveva sottolineato l'importanza dell'operazione di *spin off* immobiliare, a cui erano state funzionalizzate le distribuzioni di riserve, condotta, quella relativa allo *spin off*, non ritenuta distrattiva, sicché la stessa, in sé e per sé considerata, non avrebbe potuto come reputarsi connotata da caratteristiche di fraudolenza.

Nella situazione data, pertanto, nella sentenza impugnata si è motivatamente dissentito dall'impostazione coltivata dal Procuratore generale territoriale precisandosi che correttamente il perito aveva escluso l'evenienza di concreti elementi della fattispecie interpretabili come specifici indici di fraudolenza; ciò, dopo aver metodologicamente puntualizzato la differenza che intercorre fra dissesto e insolvenza, quest'ultima essendo il presupposto per addivenire alla dichiarazione di fallimento dell'impresa, il dissesto invece rilevando come evento del delitto di bancarotta fallimentare impropria (da falso in bilancio o da operazioni dolose).

Quanto al concetto di crisi, i giudici del rinvio – dopo aver ricordato che l'art. 2 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. modd.) definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi – hanno opportunamente precisato che, nell'attuale alveo processuale, il concetto di crisi non è stato utilizzato nel senso sopra declinato, avendone le parti assunto una nozione più fluida, in dipendenza della tesi sostenuta, sicché per apprezzare la condizione economico-finanziaria del gruppo nelle annualità qui rilevanti si è considerato più utile fare riferimento alla nozione di continuità aziendale, osservando che essa viene meno quando lo stato dell'impresa dovrebbe imporre una diversa valutazione delle poste di bilancio, tale da comportare l'obbligo di ricapitalizzazione o il passaggio alla liquidazione.

Al fine di verificare nel modo più compiuto tale stato si è anche rilevato che, nella riunione del 14/12/2010, il collegio sindacale, presente l'amministratore delegato B , aveva dato atto che "in data 16/09/2010 si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato l'approvazione della proposta di distribuzione straordinaria di parte della riserva da conferimento e della riserva straordinaria essendo le stesse capienti", mentre poi la successiva assemblea del 24/09/2010 aveva a sua volta deliberato in conformità, dopo che il collegio aveva rilevato che non risultavano essere state poste in essere azioni lesive o in grado di porre in dubbio la continuità aziendale; né erano emersi elementi tali da revocare in dubbio la persistenza della continuità aziendale nel corso degli esercizi 2011 e 2012.

In questo senso la Corte di merito ha escluso potersi considerare indici di allarme il ricorso ai contratti di solidarietà - giacché, diversamente opinando e a maggior ragione, tutte le imprese che fanno ricorso alla cassa integrazione dovrebbero reputarsi in situazione predittiva del dissesto - e nemmeno l'eventuale ristrutturazione del debito bancario.

Analizzate e valutate tutte tali evenienze, la sentenza impugnata è, quindi, pervenuta all'approdo che, nel periodo di interesse, anche le difficoltà gestionali rilevate non coincidevano con segnali di crisi del gruppo ma di esaurivano in meri segnali di riduzione delle marginalità, in conseguenza di una riduzione dei volumi, e di riduzione dell'attrattività dei punti vendita; segnali che il *management* e i soci non avevano sottovalutato, ma avevano valutato intraprendendo, in una situazione di persistente continuità aziendale, le corrispondenti iniziative per migliorare comunque l'efficienza, la funzionalità, il risparmio ragionato dei costi e la competitività del gruppo.

E, nell'analisi di questo composito quadro, la Corte di merito ha sottolineato l'ulteriore determinante dato emerso dalla ricognizione tecnica sviluppata dall'ausiliare di ufficio: quello per cui il patrimonio netto consolidato del gruppo è rimasto positivo anche nel 2012, all'esito dell'ultima distribuzione di riserve, senza che i dati di bilancio siano stati considerati falsi e nemmeno contestati come falsi.

Alla stregua di questa argomentata disamina, i giudici del rescissorio hanno ritenuto conclusivamente che gli odierni imputati non avessero compiuto condotte aventi valenza distrattiva quando avevano percepito le riserve distribuite in loro favore negli anni 2010, 2011 e 2012.

Da tale conclusione, siccome risulta sorretta, in adesione alle notazioni espresse dal perito, da valide considerazioni di ordine giuridico, oltre che di natura tecnica, e non appare viziata da fratture nell'*iter* logico, il Collegio ritiene di non poter decampare, posto che le censure articolate dal Procuratore generale

territoriale non si rivelano idonee a porre in crisi in modo determinante il tessuto argomentativo.

In particolare, non pare adeguato a infirmare l'analisi della Corte di merito il riferimento alle entità del patrimonio netto negativo emerse con riferimento al 25.02.2015 per le società MU Business Srl, MU Services Srl, MU Estate Srl e MU Finance Srl, patrimonio netto da bilancio consolidato allora risultato negativo di alcuni milioni di euro, trattandosi di epoca oggettivamente successiva di oltre due anni rispetto a quella rilevante, nella dinamica economica e gestionale esaminata, per l'accertamento della condizione economico-finanziaria del gruppo alle epoche delle distribuzioni delle riserve ai soci.

Si è risolta, per il resto, in una prospettazione che non ha ricevuto adeguato riscontro nell'accertamento peritale, né il conforto di altre prove la deduzione secondo cui un dissesto con caratteristiche dell'ampiezza poi accertata per il gruppo in questione non avrebbe potuto ricollegarsi a fenomeni gestionali emersi solo in prossimità del fallimento, sicché avrebbero dovuto cogliersi le connotazioni negative più ampie, anche con riferimento alla qualità dell'attivo inserita nei bilanci, poi rivelatasi formata da molte poste prive di effettiva capienza.

Si muove dal concetto che la distrazione è concretata dal distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore, successivamente dichiarato fallito, con il corrispondente depauperamento di esso in danno dei creditori, rispetto al quale il fatto prospettato come distrattivo deve possedere concreta pericolosità e può realizzarsi in qualsiasi forma e modo, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né incidendo sulla relativa valutazione la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni successivamente disposte dagli organi fallimentari e proposte dalla curatela del fallimento.

Sull'argomento, dato per acquisito che, sul piano della verifica dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, deve tenersi conto che esso è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01), si deve, con riferimento anche al profilo strutturale dello stesso delitto della bancarotta fraudolenta per distrazione, ribadire, dando allo stesso condivisa continuità, l'indirizzo ermeneutico secondo il quale l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca degli indici di fraudolenza.

Tali indici sono rinvenibili, a titolo esemplificativo, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nell'esercizio di facoltà legittime che determini la stabile fuoriuscita di un bene dal patrimonio del fallito, impedendone l'apprensione da parte degli organi del fallimento, nell'irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 37109 del 23/06/2022, Giorgetti, Rv. 283582 - 01; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01).

I giudici del rescissorio, nei vari snodi progressivamente considerati, hanno seguito, sempre rendendo adeguato conto delle ragioni del corrispondente discorso giustificativo, il percorso tecnico-giuridico tracciato dall'elaborazione peritale e confermato dall'ausiliare di ufficio all'esito del contraddittorio svolto in primo grado, così superando le diverse valutazioni espresse nella decisione di primo grado, in modo deciso, ma con asserzioni non suffragate da elementi di segno contrario e rilievo preminente rispetto a quelli fondanti la motivazione resa dalla Corte di appello, da cui si trae la ragionata valutazione di assenza degli indici di fraudolenza necessari per attrarre nell'ambito della distrazione rilevante per la bancarotta le distribuzioni di riserve oggetto di esame.

La doglianza non può essere, pertanto, accolta.

5. Né l'approdo ora illustrato è suscettibile di essere concretamente posto in discussione dalla questione posta dal ricorrente con il secondo motivo in virtù della quale il Procuratore generale distrettuale ha lamentato l'omessa ammissione di una prova decisiva con riferimento al rigetto da parte della Corte di appello della sua richiesta (avanzata con la nota del 28 dicembre 2022) inerente alla rinnovazione dell'istruttoria, avente ad oggetto la nuova audizione del consulente di parte, prof. T , e l'escussione della prof. S , il cui accertamento, dedotto come relativo alla vicenda gestionale del medesimo gruppo analizzata nell'ambito di un'altra indagine, era stato veicolato in una relazione, che il ricorrente prospettava da acquisirsi, non come esito di consulenza in senso proprio ex art. 233 cod. proc. pen., ma piuttosto come documento nuovo, in quanto formato dopo la pronuncia di primo grado e realizzato fuori del processo.

Deve constatarsi che i giudici del rinvio, con l'ordinanza del 17.01.2023,

avevano valutato l'oggetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e l'avevano respinta considerando non rilevante l'escussione del consulente di parte del Pubblico ministero e osservando che, quanto alla relazione di consulenza redatta dalla prof. S , essa era l'esito di un accertamento praticato in un altro procedimento e, come tale, non era qualificabile come prova nuova nel presente contraddittorio.

Questa valutazione, rispettivamente, di superfluità e di non inerENZA delle prove oggetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria, in giudizio celebrato con il rito abbreviato condizionato, non appare l'esito del travisamento lamentato dalla Procuratore generale ricorrente e si profila, piuttosto, il frutto di una valutazione che - essendo affidata alla responsabile discrezionalità del giudice di merito e risultata nel caso concreto espressa con una motivazione priva di lacune o di manifeste illogicità, in merito a punti di decisiva rilevanza - non è censurabile in sede di legittimità.

Si tiene conto della peculiare situazione determinata - peraltro in virtù di una scelta adottata dalla parte pubblica, che aveva impugnato *per saltum* la sentenza di primo grado - dall'annullamento di questa decisione con rinvio al giudice di appello per l'ulteriore corso ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen.

Né si omlitera che in tale dialettica procedimentale la parte interessata aveva la piena possibilità di proporre tempestivamente al giudice di appello ogni prospettazione in fatto ed in diritto ritenuta utile per una decisione conforme alla propria posizione, con il corrispondente obbligo del giudice di appello di motivare sui punti tempestivamente devoluti alla sua piena cognizione del caso.

Si è trattato, in ogni caso, di un giudizio svoltosi in grado ulteriore rispetto al primo, da inserirsi, con la peculiarità indicata, nel binario fissato per il giudizio di rinvio dall'art. 627 cod. proc. pen.


Ciò posto, deve rilevarsi che la ragione dell'impugnazione addotta dal ricorrente, con riferimento al parametro della prova decisiva non ammessa *contra ius*, non si attaglia agli strumenti istruttori prospettati senza esito favorevole dal Procuratore generale territoriale.

Si osserva che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta soltanto in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non può essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 - 01). In questa direzione,

quindi, la stessa mancata acquisizione di una relazione di consulenza tecnica di parte non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché la consulenza tecnica non rientra tra le prove decisive a discarico, cui si riferisce la disposizione citata attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casà, Rv. 284058 - 02).

Inoltre, volendo, ad ogni modo, affrontare il tema dall'angolo visuale del vizio di motivazione, non è superfluo aggiungere che, nell'alveo di una prospettiva di ordine generale, secondo la quale la rinnovazione dell'istruttoria, nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01), si considera in via di massima che, nel giudizio abbreviato di appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice *ex officio*, nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., posto che, in sede di appello, non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01), di guisa che, quando si verta in tema di giudizio abbreviato, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate, ove si fosse provveduto all'assunzione - o alla riassunzione - di determinate prove in appello (Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745 - 01; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, P. R., Rv. 261799 - 01).

La struttura del rito a prova contatta determina la conseguenza che il giudice esercita, in punto di integrazione della prova e, in particolare di rinnovazione dell'istruzione, un potere discrezionale che si estende al merito e che, sotto tale profilo, sfugge al sindacato di legittimità, anche nella forma indiretta costituita dal parametro della motivazione esplicita, salvo che la scelta si traduca in vizi della decisione assunta sulla regiudicanda e della relativa motivazione, siccome emergenti dallo stesso *iter* giustificativo e manifestamente dipendenti dall'erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, di ufficio o su sollecitazione delle parti.



Nel caso di specie, dunque, il punto rilevante avrebbe dovuto afferire al se si potesse desumere o meno dal tessuto argomentativo della sentenza, posto in relazione alle censure difensive, l'evenienza di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale.

E, però, come si è osservato verificando la motivazione resa dalla Corte di appello, che ha aderito in modo ragionato alle valutazioni peritali, la risposta fornita sui punti cruciali nella decisione impugnata è risultata dotata di congruenza esplicativa e di puntualità argomentativa anche in corrispondenza degli snodi differenzianti il suo *iter* logico-giuridico da quello seguito dal primo giudice e non si è dimostrata vulnerata da determinanti vizi logici.

Sicché è, per il Collegio, ineludibile concludere che tale assetto giustificativo non denuncia quelle gravi lacune che - sole - avrebbero legittimato l'individuazione del vizio di motivazione, ove lo si voglia considerare comunque denunciato dal ricorrente.

Anche tale doglianza deve essere, pertanto, disattesa.

6. La reiezione dei primi tre motivi determina la necessaria conseguenza del rigetto del ricorso, senza possibilità di accedere al quarto motivo.

Con esso, infatti, il ricorrente ha svolto doglianze avverso la parte della motivazione della sentenza impugnata che - pur dando atto della non necessarietà logico-giuridica della corrispondente trattazione - si è appuntata alla trattazione del tema della bancarotta riparata.

Essendo pervenuto alla conclusione dell'incensurabilità dell'approdo logicamente preminente raggiunto dai giudici del rescissorio inerente alla carenza della dimostrazione della sussistenza della condotta distrattiva, il Collegio rileva che per ciò solo si è determinata la cristallizzazione del proscioglimento degli imputati dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione oggetto dell'attuale procedimento, ogni ulteriore considerazione dedicata alla questione posta dal quarto motivo essendo divenuta superflua.

7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere, nel suo complesso, rigettato.

La natura della parte ricorrente determina che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non deve seguire alcuna statuizione sulle spese processuali.


8. L'esito dell'impugnazione preclude anche la condanna degli imputati alla rifusione delle spese chiesta dalle parti civili che hanno svolto attività processuale, non essendo risultate soccombenti le loro controparti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 10 aprile 2024

Il Consigliere estensore

Vincenzo Siani


Il Presidente

Vito Di Nicola


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria
Roma il 03 SET. 2024

IL FUNZIONARIO GILDIZIARIO
Marina Valenzani


CASSAZIONE.net